

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 114/98 "Decreto Bersani" di liberalizzazione del commercio e della Legge Regionale 28/99 e successivi provvedimenti attuativi il Comune di Cuneo ha, con deliberazione n. 66 adottata dal Consiglio Comunale in seduta del 9 aprile 2002, provveduto alla reistituzione dei mercati su area pubblica e contestualmente provveduto alla regolamentazione delle aree mercatali;

Considerato, a seguito della sperimentazione, di ritenere necessario regolarizzare le forme di commercio su area pubblica extramercatale ed in particolare necessario regolare la vendita su aree extramercatali di generi alimentari annessa a somministrazione di alimenti e bevande effettuata a mezzo di veicoli a ciò attrezzati ed adibiti;

Valutato che ad oggi l'esercizio di tale attività avviene sulla base di autorizzazione di tipo B per il commercio in forma itinerante che consente all'operatore di sostare sul medesimo punto per un lasso di tempo massimo di 1 ora con l'obbligo di spostamento, dopo tale lasso di tempo, di almeno 500 metri; sulla base della previsione del precitato regolamento comunale il limite massimo per l'esercizio di tale attività è fissato tra le ore 7 del mattino e le ore 22 di sera;

Visto che la situazione che si sta concretizzando parrebbe diversa dalle modalità che attualmente regolamentano tale forma di vendita in quanto l'attività risulterebbe non esercitata in forma itinerante strettamente intesa poiché gli esercenti sosterebbero nel medesimo posto per periodi prolungati ed in una fascia che comprende le tarde ore della sera e le prime ore del mattino;

Valutato che a tale proposito la Regione Piemonte ha previsto, nella DCR 1 marzo 2000, n. 626-3799, forme alternative di commercio su aree pubbliche tra le quali spiccano "zone di sosta prolungata, anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiane o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. La sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere, ... ". Dette aree devono essere pubbliche o private (per queste ultime deve esistere la disponibilità di utilizzo da parte del comune) e possono essere assegnate giornalmente soli ai soggetti titolari di autorizzazione;

Visto il Decreto Legislativo 114/1998;

Vista la Legge Regionale 28/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la DCR 1 marzo 2000, n. 626-3799;

Visto l'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato che si è proceduto ad informare l'Associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale in data 31.3.2010;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Attività Promozionali e Produttive, Dott. Bruno Giraudo, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;

| | | |
|--|-------|------------------------------------|
| Presenti in aula | n. 35 | |
| Non partecipano alla votazione | n. 2 | Meinero Liliana e Mantelli Mauro |
| Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico) | n. 33 | |
| Astenuto | n. 1 | Terzano Maurizio (CUNEO PER CUNEO) |
| Votanti | n. 32 | |
| Voti favorevoli | n. 32 | |
| Voti contrari | n. 0 | |

DELIBERA

1) di individuare i seguenti siti quali zone di sosta prolungata da destinare al commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e alla somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di veicoli attrezzati cosiddetti autobanchi:

- a) lato Stura – area ex mercato bestiame
 - b) lato Gesso - area ex mercato uve
 - c) lato Sud della Città - Piazza D'armi
- le aree individuate devono essere asfaltate.

Si da atto sin d'ora che qualora in prossimità di una delle aree individuate dovesse essere attivato un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa l'autorizzazione per tale area cesserà di produrre effetto e la Civica Amministrazione potrà, se ritenuto necessario, individuare nuova area;

2) di stabilire che l'assegnazione delle zone di sosta prolungate sopra individuate dovrà essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri regionali di cui alla DGR 2 aprile 2001, n. 32-2642:

- a) maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese;
- b) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
- c) priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

Qualora gli aventi diritto abbiano debiti con la Città di Cuneo relativi all'esercizio dell'attività commerciale costituisce condizione necessaria ai fine dell'assegnazione del posteggio l'impegno a pagare anticipatamente all'assegnazione stessa detti debiti.

3) di stabilire altresì i seguenti requisiti vincolanti:

- superficie massima concedibile per ogni singola area: metri 3 x metri 6 pari a metri quadrati 18
- l'attività di commercio e somministrazione dovrà essere esercitata a mezzo di veicoli e attrezzature mobili in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza. Tali attività dovranno essere posizionate e rimosse di volta in volta prima e dopo l'esercizio dell'attività. In nessun modo potranno essere utilizzate strutture ancorate in modo permanente o anche solo precario al suolo. Inoltre non potranno essere posizionati ed utilizzati, né all'interno né all'esterno della spazio assegnato, tavolini e sedie.
- orario di attività: dalle ore 23 alle ore 04.00
- dovrà essere rispettato il limite di emissione sonora
- periodo massimo di utilizzo: 4 giorni alla settimana
- assoggettamento dell'utilizzo dell'area al Canone occupazione suolo pubblico (COSAP) e alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). Il mancato pagamento costituirà causa di decadenza dal posteggio

- 4) di dare atto che restano ferme le disposizioni specifiche che regolano la materia di somministrazione di alimenti e bevande anche di natura alcolica;
- 5) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Direttivo Amm.vo Mellano Adriana

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere al fine di evadere le istanze da parte degli operatori del settore;

| | | |
|---|-------|--|
| Presenti in aula | n. 35 | |
| Non partecipano alla votazione | n. 10 | Pellegrino Luca, Tecco Giuseppe, Bertone Marco, Delfino Ezio, Marchisio Loris, Romano Anna Maria, Streri Nello, Terzano Maurizio, Meinero Liliana e Mantelli Mauro |
| Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico) | n. 25 | |
| Astenuto | n. 1 | Sacchetto Claudio (LEGA NORD PIEMONTE) |
| Votanti | n. 24 | |
| Voti favorevoli | n. 24 | |
| Voti contrari | n. 0 | |

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

“..... O M I S S I S”